

*Il Presidente*

Cod. H28D-P2
Cod. FL/rg
Circolare n. 13

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0000161
Data: 13/02/2012

- Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Care e cari Presidenti,

come sapete la discussione in Parlamento sulla conversione in legge del DL 1/2012 è cominciata e ci riguarda da vicino, con particolare riferimento all'articolo riguardante la professione.

E' un ulteriore passaggio di questo iter così complicato e a volte confuso di riforma della professione che è cominciato con il DL 138/2011 poi diventato Legge 148/2011 (art. 3) e proseguito con la Legge di Stabilità 183/2011 (art.10), il DL 201/2011 "Manovra del Governo Monti" c.d. "Decreto salva Italia" (art. 33) per finire, appunto, con il il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (artt. 5 e 9).

E' davvero sconcertante come, in questo Paese, si sia incapaci di fare un progetto di riforma e trasformarlo in una norma: si continua a procedere in maniera frammentaria e contorta, creando situazioni contraddittorie e confuse.

Detto ciò, il provvedimento in fase di conversione ci riguarda per quanto concerne soprattutto i seguenti aspetti:

- L'obbligatorietà del contratto e dell'assicurazione
- Le tariffe professionali
- Il tirocinio e l'equo compenso
- Le società professionali

In questi giorni, anche in collaborazione con altre professioni, abbiamo fatto un'attività incisiva sui partiti che sostengono l'attuale Governo perché, nella stesura degli emendamenti, fossero corrette evidenti storture o errori che recassero danno al nostro mestiere, alla sua autonomia culturale e tecnica.

L'insieme degli emendamenti presentati, separatamente, da PDL, PD e UDC/Terzo Polo sembrano, almeno in parte, avere accolto i nostri desiderata: se poi l'iter parlamentare e il Governo riusciranno a confermarli in sede di voto è altra faccenda.

In particolare ci preme segnalare che tutti e 3 i partiti suddetti hanno chiesto di emendare le STP (Società Tra Professionisti) per riportarne la maggioranza del capitale in mano agli iscritti agli Albi; il PDL ha anche chiesto che non possano essere sottoposte al regime fallimentare e ha fatto sua la nostra proposta di istituire le Reti di Professionisti, sulla falsariga delle reti d'impresa.





Tutti e 3 i partiti hanno chiesto la reintroduzione dell'equo compenso ai tirocinanti, mentre l'UDC – nel correggere la norma sul riferimento alle tariffe da parte del giudice in attesa dei nuovi parametri – ha anche chiesto che i medesimi parametri siano usati anche per stabilire i compensi professionali per le opere pubbliche, che non possano essere ribassati per più del 30%, in funzione anti dumping.

Insomma, l'azione continua e congiunta sembra – per ora – aver sortito effetti positivi, ma non bisogna smettere di lavorare per raggiungere l'obbiettivo.

Nel frattempo, come indicato nel “vademecum” aggiornato a oggi che vi alleghiamo, vi sono norme del DL già cogenti, delle quali è importante che ci aiutiamo a vicenda per informare gli iscritti, pur sapendo che entro la fine del mese possono essere in parte modificate di nuovo dal Parlamento.

Colgo l'occasione per segnalare che sia il Sottosegretario alla Giustizia Mazzamuto nella risposta a una interrogazione parlamentare che numerosi Tribunali, tra cui Roma, hanno chiarito che fino a quando non saranno istituiti dal Ministero i nuovi parametri economici per le prestazioni professionali, per i giudici – in caso di contenzioso – rimangono in vigore le tariffe “abrogate”.

Continueremo a tenervi informati sull'evolvere della situazione, cercando sempre la chiarezza e la barra dritta sull'idea di un mestiere che opera sì sul mercato, ma con fini culturali e sociali che non debbono essere intaccati.

Cari saluti,

(arch. Leopoldo Freyrie)

VADEMECUM
TUTTO QUELLO CHE VOLETE DA SAPERE
SULLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE

Cos'è la riforma delle professioni?

È una iniziativa che partì dal Governo Berlusconi in attuazione delle indicazioni date dalla Commissione Europea nel 2004 poi ripresa dal Governo Monti

La riforma delle professioni è legge?

Sì, è stata inserita in quattro diversi provvedimenti di legge. Il primo è stato il DL 138/2011 poi diventato Legge 148/2011 (art. 3); il secondo è la Legge di Stabilità 183/2011 (art.10); il terzo è il DL 201/2011 "~~Manovra del Governo Monti~~" c.d. "Decreto salva Italia" (art. 33); l'ultimo è il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (artt. 5 e 9)

Perciò si applica subito?

Si applicano immediatamente, a partire dal 24 gennaio 2012, l'obbligo del contratto scritto e dell'assicurazione obbligatori, contenuti nel DL 1/2012, che potrà essere modificato in fase di conversione.

Per quanto riguarda le altre novità previste (formazione, tirocinio, organi di disciplina e pubblicità) la legge prevede che debbano essere integrate negli ordinamenti professionali entro il 13 agosto 2012, mediante regolamenti di iniziativa governativa emessi con Decreto del Presidente della Repubblica

Invece ~~la regolamentazione~~ delle nuove Società tra Professionisti (STP) dovranno essere regolamentate entro il 12 maggio 2012.

Le innovazioni normative è una rivoluzione del nostro mestiere e delle sue regole?

No, la riforma corregge e integra gli ordinamenti professionali per adeguarli ad alcuni principi richiesti dalla Commissione Europea, al pari di tutte le altre professioni regolamentate in Italia e nel resto d'Europa

Con la riforma delle professioni è ancora necessario laurearsi e fare l'esame di Stato?

Sì, la riforma conferma che è necessario laurearsi in architettura e fare l'Esame di Stato, essendo sancito dalla Costituzione italiana all'art. 33, "...per l'abilitazione all'esercizio professionale"

La riforma considera l'attività professionale di architetto come una qualunque attività economica?

No, la Legge afferma che "l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista", perciò la professione di architetto, pur essendo considerata dal Trattato europeo come un'attività d'impresa, mantiene una sua specificità perché considerata un mestiere in cui dev'essere salvaguardato l'interesse pubblico.

Cosa cambia, allora, con la riforma?

A tutela degli utenti, vengono introdotti alcuni obblighi per i professionisti e vengono abrogate alcune limitazioni in relazione al “mercato”. La peculiarità e il valore di questi cambiamenti si potranno misurare solo con i regolamenti.

Quali nuovi obblighi saranno introdotti?

Gli obblighi saranno quattro:

1. il tirocinio per poter fare l'Esame di Stato, di una durata massima di 18 mesi di cui 6 si possono fare in università; il tirocinante avrà probabilmente diritto di essere pagato con un “equo compenso di tipo indennitario” , scaricabile fiscalmente dagli Studi professionali (nel DL 1/2012 è sparito ma probabilmente tornerà in fase di conversione in legge);
2. l'obbligo per i professionisti di seguire corsi di formazione continua permanente, fiscalmente deducibili;
3. l'obbligo per i professionisti di avere e esibire ai clienti un'assicurazione di responsabilità civile professionale, già vigente con il DL 1/2012 a partire dal 24 gennaio 2012;
4. l'obbligo di redigere, con i clienti, contratti scritti rendendo noto “il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico”, già vigente con il DL 1/2012 a partire dal 24 gennaio 2012

Cosa succede se l'obbligo non viene rispettato?

Le norme deontologiche dovranno prevedere delle pene disciplinari, che saranno applicate dai nuovi Collegi Disciplinari che si dovranno istituire e saranno composti da persone diverse da quelle che ricoprono la carica di Consigliere dell'Ordine Provinciale o del Consiglio Nazionale.

Quali “limitazioni” verranno invece tolte?

La tariffa professionale, di cui l'obbligo a non andare sotto i minimi era già stato abolito con il Decreto “Bersani” nel 2007, non potrà essere un riferimento per la contrattazione economica, che è libera, salvo laddove lo chieda il Giudice in caso di contenzioso. In quel caso si usa la tariffa fino a che il Ministero non abbia stabilito nuovi parametri. Il CNAPPC ha chiesto che lo stesso riferimento possa essere utilizzato dalle PA nell'ipotizzare il valore della parcella per stabilire, per gli appalti pubblici, se la gara è sopra o sotto soglia.

Perciò ogni architetto userà il metodo di calcolo che riterrà più utile.

In secondo luogo si potranno formare Società Professionali, il cui divieto era stato abolito con il decreto suddetto, ma mai regolamentate. Per ora, in attesa di regolamentazione, la legge indica che possono essere fondate nelle diverse forme previste dal Codice Civile (Snc, Srl, ecc), anche con l'ammissione di soci non iscritti all'Albo. In fase di conversione del DL 1/2012 il CNAPPC sta cercando di fare modificare il fatto che il socio non professionista possa amministrare la STP e avere la maggioranza del capitale.

La società è iscritta all'Albo e sottoposta alle norme disciplinari. Rimangono possibili, naturalmente, le altre forme storiche di esercizio professionale: singolo e in cooperativa. Lo studio associato è stato improvvidamente abolito, stiamo cercando di farlo reintegrare.

Infine vengono tolte le limitazioni alla pubblicità che viene regolata sulle basi del Codice del Consumo.

Che ruolo avranno gli Ordini nell'applicazione della Riforma?

Il Consiglio Nazionale dovrà redigere le nuove norme deontologiche che dovranno essere approvate dal Ministero della Giustizia e verificate dall'Antitrust; inoltre il Consiglio Nazionale dovrà regolamentare la Formazione Continua Permanente e potrà fare convenzioni per l'assicurazione obbligatoria che per il Tirocinio professionale.

Gli Ordini provinciali dovranno verificare e validare l'effettiva applicazione delle norme su ogni nuovo aspetto della Riforma

cnappc - direzione**Da:** cnappc - direzione**Inviato:** martedì 14 febbraio 2012 11.02

A: Architettiagrigento; Architettoalessandria; Architettiancona; Architettiaosta; Architettiarezzo; Architetτίαςcolipiceno; Architettiasti; Architettiavellino; Architettibari; ArchitettiBarlettaAndriaTrani; Architettibelluno; Architettibenevento; Architettibergamo; ArchitettiBiella; Architettibologna; Architettibolzano; Architettibrescia; ArchitettiBrindisi; Architetticagliari; Architetticaltanissetta; Architetticampobasso; Architetticaserta; Architetticatania; Architetticatanzaro; Architetticchetti; Architetticomo; Architetticosenza; Architetticremona; Architetticrotone; Architetticuneo; Architettienna; ArchitettiFermo; Architettiferrara; Architettifirenze; Architettifoggia; Architettiforli; Architettifrosinone; Architettigenova; Architettigorizia; Architettigrosseto; Architettiimperria; Architettiisernia; Architettilaquila; Architettilaspezia; Architettilatina; Architettilecce; Architettilecco; Architettilivorno; Architettilodi; Architettilucca; Architettimacerata; Architettimantova; Architettimassacarrara; Architettimatera; Architettimessina; Architettimilano; Architettimodena; Architettimonzaebrianza; Architettinapoli; Architettinovara; Architettinuoro; Architettoristano; Architettipadova; Architettipalermo; Architettiparma; Architettipavia; Architettiperugia; Architettipesaro; Architettipescara; Architettipiacenza; Architettipisa; Architettipistoia; Architettipordenone; Architettipotenza; Architettiprato; Architettiragusa; Architettiravenna; Architettiereggiocalabria; Architettiereggiomilia; Architettirieti; Architettirimini; Architettiroma; Architettirovigo; Architettisalerno; Architettisassari; Architettisavona; Architettisiena; Architettisiracusa; Architettisondrio; Architettitaranto; Architettiteramo; Architettiterni; Architettitorino; Architettitrapani; Architettitrento; Architettitreviso; Architettitrieste; Architettiudine; Architettivarese; Architettivenezia; Architettivercelli; Architettiverona; Architettiviboventia; Architetivicenza; Architettiviterbo; Segreteria CNAPPC

Oggetto: VADEMECUM "TUTTO QUELLO DA SAPERE SULLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI".**Allegati:** VADEMECUM 09-02-2012_REV1.doc**All'attenzione dei Signori Presidenti.**

Annulla e sostituisce il documento allegato alla circolare n.13, prot.n.161 del 13/02/2012.
Cordialmente.



Via Santa Maria dell'Anima 10

00186 Roma | Italia

tel +39.06.6889901

fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.itdirezione.cnappc@archiworldpec.itwww.awn.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

VADEMECUM
TUTTO QUELLO DA SAPERE
SULLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE

Cos'è la riforma delle professioni?

È una iniziativa che partì dal Governo Berlusconi in attuazione delle indicazioni date dalla Commissione Europea nel 2004 poi ripresa dal Governo Monti

La riforma delle professioni è legge?

Sì, è stata inserita in quattro diversi provvedimenti di legge. Il primo è stato il DL 138/2011 poi diventato Legge 148/2011 (art. 3); il secondo è la Legge di Stabilità 183/2011 (art.10); il terzo è il DL 201/2011 c.d. "Decreto salva Italia" (art. 33); l'ultimo è il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (artt. 5 e 9)

Perciò si applica subito?

Si applicano immediatamente, a partire dal 24 gennaio 2012, l'obbligo del contratto scritto e dell'assicurazione obbligatori, contenuti nel DL 1/2012, che potrà essere modificato in fase di conversione.

Per quanto riguarda le altre novità previste (formazione, tirocinio, organi di disciplina e pubblicità) la legge prevede che debbano essere integrate negli ordinamenti professionali entro il 13 agosto 2012, mediante regolamenti di iniziativa governativa emessi con Decreto del Presidente della Repubblica

Invece le nuove Società tra Professionisti (STP) dovrenno essere regolamentate entro il 12 maggio 2012.

Le innovazioni normative sono una rivoluzione del nostro mestiere e delle sue regole?

No, la riforma corregge e integra gli ordinamenti professionali per adeguarli ad alcuni principi richiesti dalla Commissione Europea, al pari di tutte le altre professioni regolamentate in Italia e nel resto d'Europa

Con la riforma delle professioni è ancora necessario laurearsi e fare l'esame di Stato?

Sì, la riforma conferma che è necessario laurearsi in architettura e fare l'Esame di Stato, essendo sancito dalla Costituzione italiana all'art. 33, "...per l'abilitazione all'esercizio professionale"

La riforma considera l'attività professionale di architetto come una qualunque attività economica?

No, la Legge afferma che "l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista", perciò la professione di architetto, pur essendo considerata dal Trattato europeo come un'attività d'impresa, mantiene una sua specificità perché considerata un mestiere in cui dev'essere salvaguardato l'interesse pubblico.

Cosa cambia, allora, con la riforma?

A tutela degli utenti, vengono introdotti alcuni obblighi per i professionisti e vengono abrogate alcune limitazioni in relazione al “mercato”. La peculiarità e il valore di questi cambiamenti si potranno misurare solo con i regolamenti.

Quali nuovi obblighi saranno introdotti?

Gli obblighi saranno quattro:

1. il tirocinio per poter fare l'Esame di Stato, di una durata massima di 18 mesi di cui 6 si possono fare in università; il tirocinante avrà probabilmente diritto di essere pagato con un “equo compenso di tipo indennitario”, scaricabile fiscalmente dagli Studi professionali (nel DL 1/2012 è sparito ma probabilmente tornerà in fase di conversione in legge);
2. l'obbligo per i professionisti di seguire corsi di formazione continua permanente, fiscalmente deducibili;
3. l'obbligo per i professionisti di avere e esibire ai clienti un'assicurazione di responsabilità civile professionale, già vigente con il DL 1/2012 a partire dal 24 gennaio 2012;
4. l'obbligo di redigere, con i clienti, contratti scritti rendendo noto “il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico”, già vigente con il DL 1/2012 a partire dal 24 gennaio 2012

Cosa succede se l'obbligo non viene rispettato?

Le norme deontologiche dovranno prevedere delle pene disciplinari, che saranno applicate dai nuovi Collegi Disciplinari che si dovranno istituire e saranno composti da persone diverse da quelle che ricoprono la carica di Consigliere dell'Ordine Provinciale o del Consiglio Nazionale.

Quali “limitazioni” verranno invece tolte?

La tariffa professionale, di cui l'obbligo a non andare sotto i minimi era già stato abolito con il Decreto “Bersani” nel 2007, non potrà essere un riferimento per la contrattazione economica, che è libera, salvo laddove lo chieda il Giudice in caso di contenzioso. In quel caso si usa la tariffa fino a che il Ministero non abbia stabilito nuovi parametri. Il CNAPPC ha chiesto che lo stesso riferimento possa essere utilizzato dalle PA nell'ipotizzare il valore della parcella per stabilire, per gli appalti pubblici, se la gara è sopra o sotto soglia.

Perciò ogni architetto userà il metodo di calcolo che riterrà più utile.

In secondo luogo si potranno formare Società Professionali, il cui divieto era stato abolito con il decreto suddetto, ma mai regolamentate. Per ora, in attesa di regolamentazione, la legge indica che possono essere fondate nelle diverse forme previste dal Codice Civile (Snc, Srl, ecc), anche con l'ammissione di soci non iscritti all'Albo. In fase di conversione del DL 1/2012 il CNAPPC sta cercando di fare modificare il fatto che il socio non professionista possa amministrare la STP e avere la maggioranza del capitale.

La società è iscritta all'Albo e sottoposta alle norme disciplinari. Rimangono possibili, naturalmente, le altre forme storiche di esercizio professionale: singolo e in cooperativa. Lo studio associato è stato improvvidamente abolito, stiamo cercando di farlo reintegrare.

Infine vengono tolte le limitazioni alla pubblicità che viene regolata sulle basi del Codice del Consumo.

Che ruolo avranno gli Ordini nell'applicazione della Riforma?

Il Consiglio Nazionale dovrà redigere le nuove norme deontologiche che dovranno essere approvate dal Ministero della Giustizia e verificate dall'Antitrust; inoltre il Consiglio Nazionale dovrà regolamentare la Formazione Continua Permanente e potrà fare convenzioni sia per l'assicurazione obbligatoria che per il Tirocinio professionale.

Gli Ordini provinciali dovranno verificare e validare l'effettiva applicazione delle norme su ogni nuovo aspetto della Riforma.